SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 363

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori AGNELLI Arduino, BATTELLO, DUJANY e SANNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1987

Modifiche agli statuti delle Regioni a statuto speciale

ONOREVOLI SENATORI. – Nella scorsa IX legislatura il Governo presentò al Parlamento il disegno di legge costituzionale avente ad oggetto: «Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia e modifiche ed integrazioni agli Statuti speciali delle Regioni Sardegna e Valle d'Aosta» (atto Senato n. 1538).

Le modifiche degli Statuti delle due ultime Regioni avevano riguardo alle competenze in materia di ordinamento degli enti locali, in aggiunta alla già prevista competenza in materia di circoscrizioni dei soli comuni (competenza già riconosciuta, su ambo i versanti per tutti gli enti locali, alla Regione siciliana sin dal regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 445, ed omologamente disciplinata, considerata la ivi esistente autonomia anche provinciale, dallo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige).

Trattavasi e trattasi, ovviamente, di competenza primaria e non ripartita.

Posto che, invece, lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia prevedeva tale doppia competenza («ordinamento e circoscrizioni») per i soli comuni ed in via ripartita, si era posta l'esigenza di omologare il trattamento previsto dallo Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia a quanto già previsto (ed altresì in via di integrazione) agli altri Statuti.

Si inseriscono, dunque, nel corso dell'*iter*

legislativo del suddetto disegno di legge emendamenti a ciò finalizzati.

Donde il disegno di legge n. 1538-*bis* (atto Senato), risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea senatoriale nella seduta pomeridiana del giorno 11 dicembre 1986, degli articoli 6, 7, 8 e 9, aventi ad oggetto le suddette integrazioni degli Statuti speciali per la Sardegna, per la Valle d'Aosta, nonchè per il Friuli-Venezia Giulia.

Essendosi, peraltro, l'*iter* di tale disegno di legge interrotto per l'anticipato scioglimento delle Camere, si propone oggi, con il presente disegno di legge, tale materia, che, quindi, si illustra da sè.

Ad essa va aggiunta (come già avvenuto nella IX legislatura) la proposta abrogazione del secondo comma dell'articolo 11 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia che prevede, con norma che non trova corrispondenza negli altri Statuti speciali, la sottoposizione al controllo della Corte dei conti (delegazione regionale) anche dei provvedimenti adottati dagli enti delegati dalla Regione.

Tale abrogazione, concettualmente giustificata dalla considerazione che si tratta di provvedimenti degli enti delegati (non già della Regione, ex articolo 58 dello Statuto speciale), renderà possibile un più agevole esercizio della delega di funzioni della Regione agli enti minori, in attuazione dell'obiettivo del decentramento.

Trattasi, in sostanza, di modifiche statutarie che anticipano per il Friuli-Venezia Giulia un più vasto disegno destinato ad integrarsi con le ulteriori norme di attuazione *in fieri*, nella filosofia del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, originariamente destinato alle sole Regioni ordinarie, ed altre modifiche statutarie sulle quali, anche in esito ai lavori dell'inchiesta recentemente conclusa dalla Commissione bicamerale prevista dall'articolo 126 della Costituzione, è aperto un dibattito istituzionale nella Regione.

La modifica dell'articolo 59 dello Statuto speciale è meramente consequenziale alla modifica apportata all'articolo 4 dello Statuto stesso.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. La lettera *b*) dell'articolo 2 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è sostituita dalla seguente:

«*b*) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;».

Art. 2.

1. La lettera *b*) dell'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituita dalla seguente:

«*b*) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;»

Art. 3.

1. All'articolo 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo il numero 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;».

2. Il numero 5 dell'articolo 5 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è abrogato.

3. Il primo comma dell'articolo 59 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Le Province ed i Comuni della Regione sono enti autonomi ed hanno funzioni stabilite dalle leggi della Stato e della Regione».

Art. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 11 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è abrogato.